

COPIA



Reg. Gen. n. 44
del 12.04.2018

Città di Locri

Prov. di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 44

OGGETTO: APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA

L'anno 2018 il giorno dodici del mese di aprile alle ore 15.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

Num. Ord.	COGNOME E NOME	Incarico	Presente	Assente
1	CALABRESE GIOVANNI	Sindaco-Presidente	X	
2	SAINATO RAFFAELE	Vicesindaco	X	
3	SOFIA ANNA ROSA	Assessore	X	
4	FONTANA GIUSEPPE	Assessore	X	
5	BALDESSARRO ANNA	Assessore	X	
6		Assessore		
Totale			5	0

Assiste il Segretario Generale: **Dott.Scuglia Domenico Libero.**

Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dopo aver dichiarato aperta la riunione, li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

RICHIAMATI:

- l'articolo 89, comma 5 del Testo unico che stabilisce: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.”*;
- l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che dispone: *“Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”*;
- l'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che dispone: *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”*;
- l'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: *“Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”*;
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- la deliberazione di CC n° 20 del 31.05.2017 con la quale è stato dichiarato il dissesto economico finanziario dell'Ente;

VISTO l'art. 33, cc. 1-3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che prevede: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 7 del 23.01.2014 con la quale è stata da ultimo rideterminata la dotazione organica complessiva dell'Ente modificata ed integrata con deliberazione di GC n° 65 del 24.06.2014;
- n. 5 del 15.01.2018 con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dell'Ente e con la quale sono state da ultimo assegnate le risorse umane alle strutture di massima dimensione dell'Ente;
- n.6 del 15.01.2018 con la quale è stata effettuata la ricognizione di esubero del personale con esito negativo;

PREMESSO che in merito alla determinazione e variazione della dotazione organica sono intervenute diverse normative, che si sono succedute nel tempo, e in particolare:

- dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002, il cui articolo 19, comma 8 prevede che a decorrere dall'anno 2002 l'accertamento che i documenti di programmazione di fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa, di cui all'articolo 39 della Legge n. 449/1997, a cura degli organi di revisione contabile);

- dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003, il cui articolo 34, comma 1 dispone sui riferimenti motivazionali nella rideterminazione della dotazione organica, richiamando l'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e comunque tenuto conto:
 - a) del processo di riforma in atto;
 - b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali;
 - c) delle previsioni di cui al capo III del titolo III della Legge n. 448/2001 - in particolare per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, quando non sia opportuna la gestione in economia per le dimensioni e le caratteristiche del servizio (articolo 35) - con conseguente diminuzione delle proprie dotazioni organiche - articolo 36);
- dall'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce l'obbligo di riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
- dall'art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 22 della Legge n. 69/2009 che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione;
- dall'art. 3, comma 5 del DL n. 90/2014 che ha attribuito alle amministrazioni locali il coordinamento delle proprie politiche assunzionali con quelle dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 16, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 stabilisce: *“Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti”*;
- per gli Enti soggetti al patto di stabilità con dirigenza vigono le seguenti disposizioni contenute nella L. n. 208/2015: *“221. Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonche' al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonche' il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali puo' essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.*
227. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel

limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la continuita' nell'attuazione delle attivita' di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneita', di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nonche', nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.

228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facolta' assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita' interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale e' innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo e' innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilita' del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

DATO ATTO che questa Amministrazione determina la nuova dotazione organica sulla base delle normative sopra richiamate.

VISTI i documenti definiti Tabella 1 e Tabella 2, costituenti allegato del presente atto dai quali si evince la modalita' di calcolo per la rideterminazione della dotazione organica, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme richiamate.

RITENUTO necessario approvare la dotazione organica, quale condizione per sviluppare il piano triennale di fabbisogno del personale e il piano occupazionale annuale, secondo la procedura sancita con le normative richiamate.

UDITA, ai sensi dell'*articolo 6, comma 4-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165* la proposta dei competenti responsabili che hanno individuato i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

RICHIAMATA :

- la nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – ad oggetto : Adempimenti dissesto finanziario , obbligo rideterminazione dotazione organica;
- la nota prot 8794/2018 di informazione preventiva alle OOSS e RRSSUU;

ACQUISITI dai Responsabili e conservate in atti le dichiarazioni in merito all'assenza di condizioni di eccedenza o di soprannumero di personale;

RILEVATO inoltre che dalla ricognizione effettuata persiste una situazione di carenza di personale dimostrata dai seguenti indicatori:

- presenza di un rapporto dipendenti/popolazione pari a un dipendente ogni 122 abitanti, mentre il Decreto del Ministro dell'Interno per il triennio di riferimento, prevede che il rapporto medio dipendenti-popolazione valido per gli enti in condizioni di dissesto sia di un dipendente ogni 158 abitanti per la classe demografica di appartenenza;
- impossibilità di retribuire tutte le ore di straordinario richieste in pagamento dai dipendenti a causa dell'insufficienza del fondo e conseguente eccessivo accumulo di ore a recupero;
- difficoltà a usufruire delle ferie nei termini contrattualmente stabiliti;
- presenza di n° 41 dipendenti a part time su un totale di 87 dipendenti in servizio ;

ESPLETATA l'informazione preventiva alle oo.ss. e della r.s.u. ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001;

VISTI:

- *il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;*
- *il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;*
- *il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;*
- *il D.L. 31 maggio 2010, n. 78;*
- *il D.L. 24 giugno 2014, n. 90;*
- *lo Statuto comunale;*
- *il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;*

SENTITO il Segretario Generale;

Con votazione favorevoli UNANIMI

DELIBERA

- 1) di determinare la dotazione organica, in applicazione della normativa in materia e per le motivazioni riportate nella premessa, secondo la previsione riportata nel prospetto, costituente allegato al presente provvedimento;
- 2) di evidenziare il rispetto del parametro abitanti/dipendenti data la presenza di n° 41 unità part time e pertanto di contenere il costo della spesa del personale nei parametri dettati dalla normativa in quanto calcolate sulla spesa del personale effettiva. Secondo questo organo tale soluzione basata sull'entità della spesa , a prescindere dal numero dei posti, è rispettosa dell'obiettivo di risanamento finanziario dell'Ente oltre che della sua funzionalità ed efficienza ,oggi seriamente compromessa dalla presenza di un numero elevato di personale part time e che rischierebbe una serie paralisi in caso di ulteriore taglio di unità;
- 3) di dare atto che l'Ente è in regola con le assunzioni in quota d'obbligo delle categorie protette , ai sensi del testo vigente della L n° 68/1999;
- 4) di dare atto che l'Ente non ha in corso contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt 90 e 110 del TUEL;

- 5) di attestare che , nel rideterminare la dotazione organica , si è rispettato l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio ai sensi dell'art.259 , comma 6 , del TUEL;
- 6) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa.

Inoltre, stante la necessità di procedere,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti favorevoli UNANIMI

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire la trasmissione al Ministero dell'Interno , Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Fto **Dott. Giovanni Calabrese**

IL SEGRETARIO
Fto **Dott. Scuglia Domenico Libero**

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (art.49 D.L.vo 267/2000)</p> <p>IL FUNZIONARIO Responsabile del Servizio Fto Dott. Domenico Libero Scuglia</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria (Comma 4, art.151 del D.L.vo 18/8/2000 n. 267)</p> <p>IL FUNZIONARIO Responsabile del Servizio di Ragioneria Fto Dott. Domenico Libero Scuglia</p>
--	---

**Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale il _____ e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi**

Data _____

IL SEGRETARIO
Fto **Dott. Scuglia Domenico Libero**

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° D.Lvo 267/2000)
- perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione(Art.134, comma 3° D.Lvo 267/2000)

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto **Dott. Scuglia Domenico Libero**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,
Visto: Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
Scuglia Domenico Libero